PRINCIPALI NOVITA' NELLA CONSVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO "MILLEPROROGHE"

Il D.L. 29.12.2022 n. 198 (c.d. decreto "Milleproroghe") è stato convertito nella L. 24.02.2023 n. 14, pubblicato sulla G.U. 27.02.2023 n. 49 ed entrata in vigore il 28.02.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito le principali novità apportate in sede di conversione in legge del D.L. 198/2022.

Articolo	Descrizione
Articolo 1, c. 22-quinquies Proroga	Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 40, comma 1, D.L. 144/2022 (c.d. Aiuti-ter), convertito con modificazioni dalla L. 175/2022, che aveva già prorogato al 30 giugno 2023, l'esonero da autorizzazione di cui agli articoli 21 e 146, D. Lgs. 42/2004, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5, L. 287/1991, l'esonero si estende fino al 31 dicembre 2023.
Articolo 2, c. 1 Semplificazioni per immigrati	È ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis (soppressione dell'inciso "fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" riguardo alla possibilità per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani) e 4-ter (soppressione dell'inciso, "*fatte salve le disposizioni del Testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici*

	documenti" riguardo alla possibilità per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani) dell'articolo 17, D.L. 5/2012, contenente semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati.
Articolo 2, c. 2 Patenti del Regno Unito	In deroga al Codice della strada, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia al 31 dicembre 2021, possono condurre sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2023 veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita.
Articolo 3, c. 1 Dichiarazione IMU	Viene modificato l'articolo 35, comma 4, D.L. 73/2022, rinviando ulteriormente il termine di presentazione della dichiarazione IMU al 30 giugno 2023.
Articolo 3, c. 2 Divieto fatturazione elettronica prestazioni sanitarie	Viene modificato l'articolo 10-bis, D.L. 119/2018, prorogando al 2023 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
Articolo 3, c. 3 Comunicazione dati STS	Viene modificato l'articolo 2, comma 6-quater, D. Lgs. 127/2015, posticipando al 1° gennaio 2024, il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, dovranno adempiere all'obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso il registratore telematico.
Articolo 3, c. 8 Sospensione ammortamento soggetti no IAS *adopter*	Intervenendo sull'articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, viene estesa all'esercizio 2023 la facoltà concessa ai soggetti che non adottano gli IAS, anche in deroga all'articolo 2426, comma 1, numero 2), cod. civ., di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo

	il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Articolo 3, c. 9 Deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale	Intervenendo sull'articolo 6, comma 1, D.L. 23/2020, viene estesa alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, la deroga all'applicazione delle regole di cui agli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter, cod. civ.. Rimane invece inalterato l'obbligo dell'organo amministrativo di notiziare i soci nel caso di conseguimento di perdite di esercizio. Parimenti, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies, cod. civ..
Articolo 3, c. 10-quinquies Sospensione termini "prima casa"	Viene stabilita la sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 e del termine previsto dall'articolo 7, L. 448/1998, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Viene previsto che sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione, emessi per il mancato rispetto dei termini sospesi di cui sopra e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Articolo 3, c. 10-sexies Differimento al 31 marzo 2023 dei termini per la pubblicazione delle addizionali regionali	Per le Regioni in cui siano state indette le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale alla data del 31 dicembre 2022, il termine per la pubblicazione delle aliquote relative alle addizionali regionali, previsto dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, D. Lgs. 446/1997, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, è differito al 31 marzo 2023. Tali Regioni, entro il 13 maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale Irpef, prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, D. Lgs. 446/1997, ai fini della pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle Finanze.
Articolo 3, c. 10-octies	Limitatamente alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021,

Comunicazione cessione crediti entro il 31 marzo 2023	la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, ex articolo 121, D.L. 34/2020, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.
Articolo 3, c. 10-novies Prorogato al 31 marzo 2023 l'invio dei dati relativi agli interventi condominiali	Limitatamente alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2, D.M. 1° dicembre 2016, dei dati di cui all'articolo 16-bis, comma 4, D.L. 124/2019, è prorogato al 31 marzo 2023.
Articolo 3, c. 10-undecies Modifiche alla definizione delle liti pendenti con parte enti territoriali	Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina introdotta con la recente Legge di Bilancio per il 2023 (L. 197/2022), in tema di c.d. tregua fiscale con riferimento specifico alle liti pendenti. In particolare, viene integrato il comma 205, stabilendo che acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore i provvedimenti relativi alla definizione agevolata delle liti pendenti al 1° gennaio 2023; inoltre, tali provvedimenti sono trasmessi al Mef - Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, a soli fini statistici. Per effetto del nuovo comma 221-bis, è previsto che ogni ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con proprio atto la possibilità di definizione, in alternativa alla definizione agevolata delle liti, tramite: - conciliazione agevolata; - rinuncia alle liti pendenti; - regolarizzazione degli omessi versamenti. Anche in questo caso il provvedimento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale e i provvedimenti sono trasmessi al Mef - Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, a soli fini statistici.
Articolo 3-bis,	Viene prorogata, per effetto delle modifiche al comma 222, al 30 aprile 2023 la data a decorrere dalla quale interviene l'annullamento

c. 1, lettere d) e) e f) Modifiche alla disciplina dello stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro	automatico dei debiti relativi a singoli carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015 di importo residuo, al 1° gennaio 2023, non superiore a 1.000 euro. Per effetto dei nuovi commi 229-bis-229-quater, viene stabilito che gli enti di cui al comma 227 e quindi quelli diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, che, al 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di non applicazione delle disposizioni in materia di stralcio, possono farlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare un provvedimento con il quale stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, al 28 febbraio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internetistituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. Anche in questo caso, viene previsto che i provvedimenti acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Mef - Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, a soli fini statistici. Viene previsto che fino al 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui sopra. Infine, in caso di adozione del provvedimento che dispone l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, per il rimborso delle spese relative alle quote annullate, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in 10 rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore.
Articolo 7, c. 2 Fondazioni lirico-sinfoniche	È stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine (articolo 22, comma 2-octies, D. Lgs. 367/1996) entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche possono procedere, in deroga alle previsioni dell'articolo 11, comma 19, primo periodo, D.L. 91/2013, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico o amministrativo in misura non

	superiore al 50% dei posti disponibili mediante procedure selettive riservate a tale personale, in possesso, alla data di pubblicazione dei relativi bandi, dei requisiti previsti.
Articolo 9, c. 1 Obblighi contributivi settore pubblico	Mediante modifica dei commi 10-bis e 10-ter, articolo 3, L. 335/1995, è intervenuta la proroga al 31 dicembre 2023: - della sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018 (anziché 2017); - del termine entro il quale le P.A. che abbiano instaurato rapporti di co.co.co. sono tenute a versare i contributi per la Gestione separata.
Articolo 9, c. 2 Verifiche sui flussi di ingresso di lavoratori extra comunitari	Anche per tutto il 2023 la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari è demandata in via esclusiva ai professionisti di cui all'articolo 1, L. 12/1979 (consulenti del lavoro e analoghi), e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative, ferma restando la possibilità per l'INL, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure, così come previsto dall'articolo 44, D.L. 73/2022 ora modificato.
Articolo 9, c. 3 Adeguamento dei Fondi di solidarietà alla riforma degli ammortizzatori sociali	Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I Fondi già costituiti alla predetta data avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni entro il 31 dicembre 2022, ma il Decreto, modificando il D. Lgs. 148/2015, ha posticipato tale scadenza al 30 giugno 2023, in particolare per i Fondi di solidarietà bilaterali, alternativi, territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri Fondi di solidarietà. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro confluiranno nel FIS a decorrere dal 1° luglio 2023 (anziché 1° gennaio 2023). Come conseguenza di tale proroga, è stato abrogato il passaggio normativo che prevedeva che i Fondi bilaterali costituiti nel periodo

	compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 dovessero adeguarsi entro il 30 giugno 2023, data ormai comune.
Articolo 9, c. 3-bis Più tempo per le modifiche degli statuti nel Terzo settore	Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 101, comma 2, D. Lgs. 117/2017, il c.d. Codice del Terzo settore, slitta al 31 dicembre 2023 il termine entro cui Onlus, OdV e Aps possono gli statuti a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017, tramite l'approvazione in assemblea ordinaria.
Articolo 9, c. 4 Onlus e 5 per mille	Modificando l'articolo 9, comma 6, D.L. 228/2021, viene prorogato al 31 dicembre 2023, e quindi di 1 anno, la possibilità per le Onlus di partecipare alla distribuzione del 5 per mille.
Articolo 9, c. 4-bis Somministrazione di lavoro	In sede di conversione in legge, è stata prorogata la vigenza al 31 dicembre 2024 dell'articolo 31, comma 1, D. Lgs. 81/2015, in base al quale, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Articolo 9, c. 4-ter Smart working per soggetti fragili	In sede di conversione in legge, è stato prorogato al 30 giugno 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. 4 febbraio 2022. La modalità di lavoro agile deve essere assicurata anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Articolo 9, c. 5 Prestazione integrativa CIGS trasporto aereo e sistema aeroportuale	Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di CIGS, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza nel limite di spesa di 39,1 milioni euro per l'anno 2023. La prestazione integrativa può essere anche erogata nelle modalità di cui all'articolo 7, comma 2, D. Lgs. 148/2015 (importo rimborsato dall'Inps all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte).
Articolo 9, c. 5-bis Isopensione	In sede di conversione in legge è stato modificato l'articolo 1, comma 160, L. 205/2017, estendendo così fino al 2026 la possibilità di accedere all'isopensione, prevista dall'articolo 4, comma 1, L. 92/2012, con un anticipo di 7 anni, in luogo degli ordinari 4, rispetto all'età ordinaria di pensionamento.
Articolo 9, c. 5-ter Proroga smart working lavoro fragile	In sede di conversione in legge, è stato prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto per i lavoratori subordinati del settore privato, genitori di figli under 14, allo svolgimento della prestazione in modalità di smart working, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Tale diritto, inoltre, spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore (articolo 90, D.L. 34/2020).
Articolo 9, c. 5-quater Programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione	In sede di conversione in legge, è stato aggiunto il comma 5 quater dell'articolo 9, che modifica il comma 5, lettera b), dell'articolo 3, L. 18/2009, fissando come triennale (e non più biennale) la cadenza da parte dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per la predisposizione di un programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale.

delle persone con disabilità	
Articolo 10, c. 9-10 Proroga versamenti Lampedusa e Linosa	Il termine dei versamenti tributari e contributivi di cui all'articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, D.L. 104/2020, è prorogato: - al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute; - al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute. Tali versamenti non comportano l'applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, rispettivamente fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo per le somme in scadenza al 30 giugno 2023 e fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo per le somme in scadenza al 30 novembre 2023. In caso di rateizzazione, la prima rata dev'essere versata entro i termini sopra indicati. Le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati, saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Articolo 12, c. 1-bis e 1-ter Credito di imposta beni strumentali	Per effetto delle modifiche apportate ai commi 1055 e 1057 della L. 178/2020, slitta la 30 novembre 2023, il termine entro il quale è possibile realizzare gli interventi in beni strumentali materiali/immateriali nuovi generici e Industria 4.0, fermo restando che al 31 dicembre 2022 risulti accettato l'ordine e versati acconti in misura pari al meno al 20% del costo di acquisizione.
Articolo 12, c. 6-sexsies Proroga di termini in materia di concessioni su beni demaniali	Con l'art. 12 co. 6-sexies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, vengono prorogati dal 31.12.2023 al 31.12.2024 i termini entro cui: - conservano efficacia le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e i rapporti di gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo; - conservano efficacia le concessioni e i rapporti di cui al punto precedente, ma che siano stati individuati dagli enti

	concedenti come oggetto di concessione o rinnovo mediante procedure selettive; - deve essere espletata la procedura competitiva per l'affidamento della concessione su tali beni in presenza di ragioni oggettive d'impedimento.
Articolo 15, c. 1-quinquies Proroga bonus carburante imprese agricole	Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 7, D.L. 115/2022, c.d. Aiuti-bis, è prorogato al 30 giugno 2023, il termine per l'utilizzo del c.d. bonus carburante da parte delle imprese agricole e di quelle della pesca in riferimento alle spese relative l'acquisto di carburante nel III trimestre 2022. Inoltre, per effetto del nuovo comma 1-quater, entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono procedere all'invio all'Agenzia delle entrate di un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Articolo 15, c. 2-ter Agevolazione ricomposizione fondiaria zone colpite dalla Xylella fastidiosa	Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o Iap, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a 5 ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200,00 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65, D.L. 1/2012.

Articolo 15-bis, c. 1, 3 e 4 Riduzione accise birra artigianale	Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 35, comma 3-bis, D. Lgs. 504/1995, è estesa anche per il 2023 la previsione per cui nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, L. 1354/1962 (birrifici artigianali), l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al D. Lgs. 504/1995, si applica in misura ridotta del 50%. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al successivo comma 3-quater, nel caso di produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa ridotta: a. del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri; b. del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte, si applicano anche per l'anno 2023 le disposizioni del D.M. 4 giugno 2019, come modificato dal D.M. 21 marzo 2022. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 28 febbraio 2023. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro 90 giorni decorrenti sempre dal 28 febbraio 2023, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, regolamento di cui al D.M. 689/1996, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
Articolo 15-bis, c. 2 e 4 Riduzione accisa birra	Modificando quanto previsto dall'articolo 1, comma 986, L. 234/2021, viene previsto che l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al D. Lgs. 504/1995, è rideterminata: - dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato; - dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato; e - a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in

	consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 28 febbraio 2023. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro 90 giorni decorrenti sempre dal 28 febbraio 2023, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, regolamento di cui al D.M. 689/1996, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
Articolo 16, c. 1-2-bis Riforma dello sport	L'entrata in vigore delle disposizioni relative al lavoro sportivo è posticipata al 1° luglio 2023. Per effetto del nuovo comma 1-bis dell'articolo 51, Tuir, viene previsto che per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, nonché compensi assoggettati a imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, D. Lgs. 36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di 15.000 euro.
Articolo 22 Registrazione degli aiuti di Stato Covid-19	Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (anziché 2023), l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, D.L. 234/2012, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Per definire modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, è concesso più tempo anche per apportare modifiche al regolamento ex articolo 52, commi 6 e 7, L. 234/2012 entro il 31 dicembre 2023 (anziché 2022). Quanto alla proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti, la situazione aggiornata è la seguente. Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione,

	comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza: - dalla data del 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre (anziché giugno) 2023; - dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (anziché dicembre 2023); - dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (novità); - dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024 (novità).
Articolo 22-bis Proroga adempimenti dichiarazione contributi	Intervenendo sull'articolo 1, comma 125-ter, L. 124/2017, viene differita al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore del regime sanzionatorio previsto per la mancata indicazione in Nota integrativa e sul proprio internet delle eventuali sovvenzioni nonché contributi pubblici ricevuti nell'esercizio precedente di importo pari o superiore a 10.000 euro.
Articolo 22-quater Fondo nuovo competenze	In sede di conversione in Legge è stata prorogata a tutto il 2023 l'operatività del Fondo Nuove Competenze.

Cordialmente.

Roma, 18 marzo 2023

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE
E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA